



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'art. 5, commi 1, lett. b), e 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *“fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche”* (cap. 7266), per la realizzazione di investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, da ripartire in relazione alle esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie;

VISTO l'art. 1, commi 14, 15 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese per il periodo 2020-2034, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'approvazione del *“Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che *“al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca”*;

VISTO il decreto ministeriale n. 646 del 31 maggio 2021, con il quale è stato definito il riparto delle predette risorse tra università, istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica ed enti di ricerca al fine della assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa del *“Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca”*, per complessivi 2,35 miliardi di euro nel periodo 2021-2035, facendo rinvio a successivi decreti per la definizione dei criteri specifici di riparto e di utilizzo delle risorse tra le Istituzioni interessate;

CONSIDERATO che alle Università statali sono stati destinati dal decreto ministeriale n. 646/2021 complessivamente 1.130 milioni di euro (cap. 7266, pg. 4) e che le predette risorse sono state integrate con la



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

quota residua del fondo investimenti 2020-2034 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per un importo pari a € 282.173.760 (cap. 7266, pg. 3);

VISTO il D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274 (registrato dalla Corte dei conti il 4 gennaio 2022, n. 23) e in particolare:

- l'art. 1, co. 1, con il quale *“le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche pari complessivamente a € 1.412.173.760 (€ 1.130.000.000 sul capitolo 7266, pg. 4 ed € 282.173.760 sul capitolo 7266, pg. 3) sono destinate, nei limiti annuali previsti, indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, al cofinanziamento nella misura massima del 60% di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali, relativi a: [...] e) € 282.173.760 finalizzati a progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente al 2022 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024 (cap. 7266, pg. 3). € [...];*
- l'art. 1, co. 2, il quale prevede che *“Qualora l'entità degli interventi di uno o più dei sopraindicati punti non richieda il completo utilizzo delle risorse agli stessi destinate, gli importi eccedenti sono rimodulati in modo proporzionale per il cofinanziamento degli interventi relativi ai restanti punti”;*
- l'art. 2, co. 1, il quale prevede che *“L'importo minimo richiesto non può essere in ogni caso complessivamente inferiore a 750.000 euro per ogni intervento progettuale contenuto nel programma di edilizia presentato”;*
- l'art. 2, co. 2, il quale prevede che *“I programmi di cui all'art. 1 dovranno essere presentati con modalità telematiche nel termine di [...] 120 giorni per i programmi di cui alle lett. [...] e) [...] a decorrere dalla comunicazione della disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative, le quali saranno definite dalla competente Direzione generale entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti”;*
- l'art. 3, co. 1, il quale prevede che *“i programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti”;* sulla base dei criteri indicati al successivo co. 2;
- l'art. 3, co. 3, il quale prevede che il *“contributo viene assegnato alle Istituzioni universitarie, [...] con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria”;*
- l'art. 3, comma 4, il quale prevede che *“le [...] graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascun Ateneo”;*

VISTA la nota prot. n. 3230 del 7 marzo 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte degli Atenei, prevista per i programmi e) entro il 12 luglio 2022;

VISTO il D.S.G. del 6 settembre 2022 n. 1382 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei programmi presentati dagli Atenei;

VISTI i DDMM n. 1432 del 23 dicembre 2022, n. 144 del 16 marzo 2023, n. 235 del 5 aprile 2023 e n. 794 del 22 giugno 2023, con i quali sono state approvate le graduatorie dei programmi di cui, rispettivamente,



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

all'art. 1, co. 1, lett. a), c), d) e b) del decreto n. 1274/2021 e individuate le risorse necessarie al finanziamento di tali programmi per un importo complessivo pari a euro 1.027.881.883 a valere sul cap. 7266 pg. 4;

CONSIDERATO che la citata Commissione ha provveduto alla valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. e);

VISTA la graduatoria proposta dalla Commissione all'esito della valutazione dei sopraindicati programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. e), allegata al verbale n. 6 del 16 ottobre 2023;

VISTA la nota del 15 dicembre 2023 con il quale il CINECA ha comunicato che, per un errore tecnico: *"l'algoritmo della procedura informatica sottostante la piattaforma di caricamento delle domande non ha correttamente scartato tutti gli immobili che non rispondevano alla soglia minima di costo, pari ad euro 1.250.000"*, con riferimento anche a programmi presentati dagli Atenei ai sensi dell'art. 1, lett. a) e lett. b) del d.m. n. 1274/2021;

VISTE le note inviate agli Atenei interessati dal predetto errore tecnico (Napoli Federico II, Catania, Messina, Sannio, Milano, Trieste) in data 5 marzo 2024, con le quali, tenuto conto dell'avvenuta approvazione dei programmi di finanziamento di cui alle sopraindicate lett. a) e lett. b) con i dd.mm. rispettivamente n. 1432/2022 e n. 794/2023, è stato fatto presente che si provvederà in ordine al recupero degli importi erroneamente attribuiti, a valere sulla eventuale assegnazione dalle risorse del programma lett. e) di cui al suddetto d.m. n. 1274/2021 ovvero a valere sulle risorse assegnate con il d.m. n. 455 del 10 maggio 2023 o su eventuali ulteriori assegnazioni per interventi di edilizia universitaria;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al recupero delle somme non dovute attribuite sui programmi lett. A) e B) del citato dm. n. 1274/2021, a valere sulle assegnazioni relative ai programmi di cui al presente decreto, per l'importo complessivo di euro 8.591.781 con riferimento ai seguenti Atenei che sono ricompresi nella sopraindicata graduatoria di cui alla lettera e) proposta dalla Commissione:

- Università degli Studi di CATANIA: euro 716.881;
- Università degli Studi di MILANO: euro 558.000;
- Università degli Studi di NAPOLI Federico II: euro 7.023.597;
- Università degli Studi di TRIESTE: euro 293.303.

CONSIDERATO che per gli Atenei di Messina e del Sannio, non ricompresi nella sopraindicata graduatoria, si dovrà provvedere al recupero delle predette risorse, pari rispettivamente ad euro 288.932 ed euro 601.646, per un importo complessivo pari ad euro 890.578 a valere sulle risorse assegnate con il d.m. 455 del 10 maggio 2023 o su eventuali ulteriori assegnazioni per interventi di edilizia universitaria;

VISTA le note del 10 luglio 2023, del 15 novembre 2023 e del 23 gennaio 2024, con le quali l'Università degli Studi di Bologna ha comunicato la rinuncia parziale ai finanziamenti attribuiti per un importo complessivo pari a euro 19.785.000, di cui 10.962.000 sulla lett. a) e 8.823.000 sulla lett. b);



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 3, co. 3 e 4, del D.M. 1274/2021 di approvare la graduatoria dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. e) proposta dalla Commissione e di provvedere all'ammissione a finanziamento delle Istituzioni ivi indicate;

CONSIDERATO che in relazione alla approvazione delle sopraindicate graduatorie, nonché delle rinunce pervenute dall'Università di Bologna, si rende disponibile l'importo di euro 121.903.117 (1.130.000.000 – 1.027.881.883 +19.785.000) a valere sul cap. 7266 pg. 4;

CONSIDERATO che l'importo complessivamente disponibile a valere sul cap. 7266 pg. 3 e pg. 4 per il cofinanziamento dei programmi di cui al presente decreto è, pertanto, complessivamente pari a euro 404.076.877;

VISTE le note dell'Università di Roma Tor Vergata del 1° dicembre 2023 e 29 gennaio 2024, in relazione alle quali il cofinanziamento attribuibile per il programma d'intervento proposto dall'Ateneo deve essere rideterminato nella misura di euro 4.223.603;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra l'entità delle risorse richieste per gli interventi di cui all'art. 1, co. 1, lett. e) del D.M. 1274/2021, pari complessivamente a euro 395.775.487 è sufficiente per ammettere a finanziamento tutti i programmi di cui alla sopraindicata graduatoria;

RITENUTO, in relazione ai tempi per l'approvazione della presente graduatoria, di dover disporre un differimento per l'avvio delle procedure di affidamento lavori rispetto a quanto previsto dal citato art. 1, comma 1, lett. e), del d.m. n. 1274/2021;

DECRETA

Art. 1

1. In relazione a quanto indicato nelle premesse, all'esito della valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. e), del D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274, presentati dalle Istituzioni universitarie statali ai sensi dell'art. 2, co. 1 e 2, del medesimo D.M. n. 1274/2021, è approvata la seguente graduatoria, riportante l'ammontare massimo del cofinanziamento ministeriale attribuibile:

Ateneo	punteggio	cofinanziamento
Università degli Studi di PADOVA	49,60	19.476.139
Scuola IMT Alti Studi	48,18	1.300.000
Politecnico di TORINO	46,75	9.578.665
Università degli Studi di PALERMO	46,28	1.528.221
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	45,15	11.868.772
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli	44,69	21.971.059
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como	42,00	12.739.720
Politecnico di BARI	41,82	14.460.000
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	41,22	12.912.498
Università degli Studi di FOGGIA	39,33	12.686.195
Università degli Studi ROMA TRE	38,78	6.115.497
Università degli Studi di SALERNO	37,41	4.563.362



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Ateneo	punteggio	cofinanziamento
Università IUAV di VENEZIA	34,40	1.121.459
Università degli Studi di TORINO	33,26	16.234.567
Università "Cà Foscari" VENEZIA	32,90	760.497
Università degli Studi di SIENA	32,41	1.485.900
Università degli Studi di CAGLIARI	32,07	5.827.490
Università degli Studi di BRESCIA	29,50	2.480.000
Università Politecnica delle MARCHE	29,35	1.068.682
Università degli Studi di CATANIA	29,20	24.379.877
Università degli Studi di SASSARI	29,03	10.450.000
Università del SALENTO	28,83	9.450.000
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	28,75	3.880.354
Università per Stranieri di PERUGIA	28,01	2.289.900
Università degli Studi dell'AQUILA	27,07	6.675.000
Università degli Studi di PERUGIA	26,74	2.174.672
Università degli Studi di Napoli Federico II	26,70	18.926.403
Università degli Studi di UDINE	26,68	5.669.090
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE	26,65	7.160.202
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	26,05	4.223.603
Università degli Studi di MILANO	24,78	12.162.000
Università della CALABRIA	23,48	2.752.304
Università degli Studi di GENOVA	23,22	35.814.409
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	22,97	834.000
Scuola Normale Superiore di PISA	22,94	5.292.416
Università degli Studi di BOLOGNA	21,66	15.827.333
Università degli Studi di BARI ALDO MORO	21,46	25.440.800
Università degli Studi di FIRENZE	20,69	12.402.590
Università degli Studi di TRIESTE	20,21	17.681.811
Università degli Studi di ROMA "Foro Italico"	19,90	750.000
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna	19,39	9.360.000
Università degli Studi della BASILICATA	18,13	4.000.000
TOTALE		395.775.487

2. Tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, 2 e 3 del D.M. n. 1274/2021, le Istituzioni universitarie di cui al co. 1 sono ammesse al finanziamento dei programmi presentati, entro il limite degli importi a fianco di ciascuna indicati al medesimo comma a valere sulle risorse di cui al cap. 7266 pg. 3 (euro 282.173.760) e di cui al cap. 7266 pg. 4 (euro 113.601.727).
3. Le Istituzioni universitarie ammesse a finanziamento sono tenute alla realizzazione del programma finanziato; il termine per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ivi previsti viene differito dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.
4. Ai fini dell'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 1274/2021. In particolare, in caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato, anche dovuta al mancato rispetto dei termini per l'avvio del programma in assenza di sopravvenuti e motivati impedimenti oggettivi non imputabili all'Ateneo, o in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, co. 4, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2. del D.M. n. 1274/2021.
5. L'importo di euro 8.301.390, non utilizzato per il finanziamento dei programmi di cui al d.m. n. 1274/2021, unitamente alle economie che si realizzeranno nell'attuazione dei programmi finanziati, nonché a quelle realizzate in attuazione dei programmi ammessi a finanziamento con il d.m. 5 dicembre 2019, n. 1121 come previsto dall'art. 1, comma 3, del d.m. n.1274/2021, saranno utilizzati per il cofinanziamento di ulteriori



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

programmi d'intervento, rinnovando le procedure di presentazione e valutazione di cui agli artt. 2 e 3 del dm. n. 1274/2021 di programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del predetto d.m. n. 1274/2021, il cui avvio dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dall'adozione del d.m di approvazione della relativa graduatoria.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e al competente ufficio centrale di bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini